

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 23/04/2014

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/36187-attribuzione-del-nome-e-del-cognome-degli-stranieri-e-dei-cittadini-di-origine-straniera-terza-parte>

Autore: Richter Paolo

Attribuzione del nome e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera- TERZA PARTE-

Attribuzione del nome e del cognome degli stranieri e dei cittadini di origine straniera- TERZA PARTE-

Occorre soffermare l'attenzione sulla seguente puntualizzazione, contenuta nella richiamata Circola del Ministero dell'Interno n. 397 del 15/5/2008:

“Si precisa che i principi di cui sopra riguardano il solo cognome attribuito alla nascita.

*Come è noto in alcuni paesi la donna acquisisce il cognome del marito a seguito del matrimonio ma importante ribadire che **per l'ordinamento italiano il cognome da prendere a riferimento è so quello attribuito al momento della nascita**, per motivi di coerenza con il sistema complessivo ed coerenza con i principi costituzionali in materia di parità tra i sessi”.*

Diamo ora conto della importante sentenza Corte di Giustizia U.E. del 14/10/2008 C-353/06 Grunk Paul, già richiamata *sub* nota n. 24:

Un bambino, cittadino tedesco in quanto figlio di genitori entrambi cittadini tedeschi, nasce e risiede Danimarca con i genitori. L'atto di nascita del minore viene formato in Danimarca e l'Ufficiale di sta civile danese attribuisce al bambino il doppio cognome del padre (Grunkin) e della madre (Paul), conformità alla legge danese, richiamata dalla norma di conflitto danese che prevede l'attribuzione d cognome in base alla legge della residenza. Al momento di iscrivere in Germania il minore nel libret di famiglia, l'Ufficiale di stato civile tedesco rifiuta di riportare il doppio cognome attribuito in Danimarca atteso che il diritto internazionale privato tedesco prevede che il cognome venga attribuito in base al legge della cittadinanza e la normativa nazionale tedesca non prevede l'attribuzione al figlio d cognome paterno e materno. La Corte di Giustizia U.E. stabilisce che l'Ufficiale di stato civile tedes non può rifiutarsi di iscrivere il minore nel libretto di famiglia con il doppio cognome attribuito Danimarca (Stato di nascita e di residenza del soggetto), perché l'attribuzione di un diverso cognom ancorché conforme alla legge tedesca costituisce ostacolo alla libera circolazione delle persone ed per questo in contrasto con l'art. 21 TFUE (ex art. 18 TCE), segnalando che il testo di tale articolo è g stato riportato *sub* nota n. 16.

Alla luce di questa sentenza, si ritiene che anche nel caso a cui si riferisce la sentenza in esame (Cor di Giustizia U.E. del 14/10/2008 C-353/06 Grunkin Paul), debba essere ammessa anche la correzioni (art. 98 D.P.R. 396/2000) e non solo la rettificazione (art. 95 D.P.R. 396/2000) o la richiesta cambiamento in sede amministrativa, ex artt. 84 e ss. D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Ratio del sistema che si è venuto via via delineando è quella di assicurare la “parificazione” di que che in dottrina, con espressione alquanto efficace, sono stati definiti i “*cognomi internazionalmen claudicanti*”.

In sostanza, qualora all'Ufficiale di Stato Civile dovesse risultare, in base alla prospettata evoluzion interpretativa, che il cognome che sarebbe riconosciuto dall'Autorità Giurisdizionale (artt. 95 ss. D.P. 3 novembre 2000, n. 396) o Amministrativa (artt. 89 ss. D.P.R. *cit.*) adita non potrebbe che esse quello chiesto dal soggetto interessato, nel senso che a tali Autorità non residuerebbe alcun margine discrezionalità, si ritiene che egli ben possa procedere ad attribuire il cognome spettante trami correzione di errore materiale da annotarsi a margine dell'atto di nascita della persona interessata.

Come anticipato *sub* nota n. 24, il diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalla Corte di Giustiz

U.E., deve essere direttamente applicato anche dalle Autorità Giurisdizionali e Amministrative nazionali dei singoli Stati membri e, quindi, anche dagli Ufficiali di stato civile, eventualmente disapplicando norme interne incompatibili.

Occorre dar conto del fatto che è stata più di una volta sollevata, nell'ordinamento italiano, la questione di costituzionalità in merito all'impossibilità dei genitori di scegliere quale cognome attribuire ai figli circa l'impossibilità di dare il cognome materno o il doppio cognome, poiché ciò appare in contrasto con il principio di parità tra i coniugi che discende dalla carta costituzionale e permea il nostro diritto di famiglia; ma la Corte Costituzionale l'ha finora respinta. Anche recentemente la Corte Costituzionale (sentenza n. 61/2006), pur dando atto che il sistema attuale è espressione di una concezione patriarcale della famiglia e che i tempi sono maturi per un cambiamento, ha ritenuto che occorra una legge per modificarlo. Dunque, ad oggi due genitori sposati non possono scegliere di dare o aggiungere il cognome materno al figlio.

Ciò nemmeno in seguito alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sez. II, 7 gennaio 2014, n. 77/07 Causa Cusan e Fazzo c. Italia.

L'arresto ha avuto notevole risonanza nei media e può essere così riassunto: nel caso Cusan e Fazzo c. Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo accerta che la trasmissione del cognome paterno ai figli fonda su una discriminazione basata sul sesso dei genitori.

“Strasburgo, 7 gennaio 2014 – Con sentenza del 7 gennaio 2014, nel caso Cusan e Fazzo c. Italia (ricorso n. 77/07) la C.E.D.U. ha accertato, a maggioranza, la violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) combinato con l'articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata familiare).”

Il caso riguarda la possibilità di trasmettere ai figli legittimi solo il cognome paterno e quindi non quello materno.

Secondo la C.E.D.U., la trasmissione del cognome paterno si basa esclusivamente su una discriminazione fondata sul sesso dei genitori, in contraddizione con il principio di non discriminazione.

I ricorrenti sono i coniugi Alessandra Cusan e Luigi Fazzo, cittadini italiani, nati rispettivamente nel 1964 e nel 1958.

Nel 1999 ebbero una figlia. Il padre chiese di poter iscrivere la figlia nel registro di stato civile con il cognome della madre e non con il proprio. Tale richiesta fu respinta.

I ricorrenti presentarono un ricorso davanti al Tribunale. Quest'ultimo respinse la domanda, affermando che, nonostante in diritto italiano non esistesse alcuna norma che prevedesse quale cognome dare ai figli legittimi, imporre quello del padre era una regola corrispondente ad un principio radicato nella coscienza sociale e storica italiana. Il Tribunale rilevò inoltre che tutte le donne sposate adottavano il nome del marito e pertanto i figli potevano essere iscritti solo sotto il cognome comune dei coniugi.

I ricorrenti proposero ricorso in appello. La Corte d'Appello confermò la sentenza di primo grado rifacendosi anche alla giurisprudenza della Corte Costituzionale che aveva affermato che l'impossibilità per la madre di trasmettere ai figli legittimi il proprio cognome non violava il principio di uguaglianza tra i cittadini.

I ricorrenti presentarono ricorso in Cassazione. La Suprema Corte sospese il procedimento e rinviò il caso alla Corte Costituzionale.

Con sentenza del 16 febbraio 2006, la Corte Costituzionale dichiarò inammissibile la questione di legittimità sollevata. Pur ritenendo che il sistema di attribuzione del cognome paterno derivasse da un

concezione patriarcale della famiglia che aveva le sue radici nel diritto romano e che fosse non compatibile con i principi costituzionali di parità tra uomo e donna, ritenne che la scelta tra diverse soluzioni doveva essere operata dal legislatore.

Conseguentemente, con sentenza del 29 maggio 2006, la Corte di Cassazione prese atto della decisione adottata dalla Corte Costituzionale e respinse il ricorso dei ricorrenti.

Il 31 marzo 2011, i ricorrenti chiesero al Ministro degli Interni di poter aggiungere al cognome paterno dei figli anche quello materno. Con decreto del 14 dicembre 2012, il Prefetto di Milano autorizzò i coniugi a modificare il cognome dei figli in "Fazzo Cusan".

I ricorrenti si sono lamentati che l'impossibilità di attribuire alla figlia il cognome della madre, all'epoca dei fatti, viola l'articolo 8, solo o combinato con l'articolo 14 della Convenzione.

Inoltre i ricorrenti si sono lamentati della violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 7 (uguaglianza tra coniugi) preso isolatamente o combinato con l'articolo 14 della Convenzione, in quanto le disposizioni legislative riguardanti l'imposizione del cognome paterno anziché materno ai figli legittimi non garantisce la parità tra i coniugi.

Il ricorso è stato presentato il 13 dicembre 2006.

La C.E.D.U. ha affermato che vi è discriminazione quando le persone che si trovino in una situazione simile sono trattate diversamente senza una giustificazione oggettiva e ragionevole. La giustificazione deve valutarsi alla luce dei principi alla base di una società democratica.

Ora, la regola secondo cui i figli legittimi si vedono attribuire il cognome paterno alla nascita deriva da alcune norme del codice civile italiano. La legislazione interna non prevede alcuna eccezione a questa regola. Nonostante il Prefetto di Milano abbia autorizzato i ricorrenti ad aggiungere il cognome della madre ai loro figli, tuttavia tale cambiamento, non corrisponde al desiderio iniziale degli stessi, i quali avrebbero voluto attribuire alla figlia il solo cognome della madre.

La C.E.D.U. ha ritenuto pertanto che nell'attribuzione del cognome ai figli legittimi, i genitori sono stati trattati in modo diverso. In effetti, nonostante l'accordo tra i coniugi, la madre non ha potuto attribuire il proprio cognome alla figlia.

La C.E.D.U. ha quindi ricordato l'importanza di procedere verso l'uguaglianza tra i sessi, procedendo all'eliminazione delle discriminazioni fondate sul sesso nella scelta del cognome. La C.E.D.U. ha però affermato che la tradizione di imporre il cognome paterno non può giustificare una discriminazione nei confronti delle donne.

Conseguentemente, l'impossibilità di derogare alle disposizioni che impongono l'attribuzione del solo cognome paterno è stata ritenuta una violazione dell'articolo 14 combinato con l'articolo 8 della Convenzione".

Infine, la C.E.D.U. non ha ritenuto di dover esaminare il caso sotto il profilo dell'articolo 5 del Protocollo n. 7, solo o combinato con l'articolo 14 della Convenzione".

Circa la portata di tale sentenza, va segnalata la tendenza, oramai frequente tra gli organi della Corte di Strasburgo, a dotare le proprie pronunce di un contenuto più ampio e ulteriore rispetto a quello che attiene l'oggetto formale di ciascuna causa. Rispetto al passato, infatti, le sentenze della Corte non limitano più solo ad accertare la compatibilità con la Convenzione europea degli effetti che determinano le misure statali producono in capo al ricorrente, ma **valutano altresì in astratto le conseguenze di quelle stesse misure sono suscettibili di produrre nei confronti di chiunque venga a trovarsi una posizione analoga a quella del ricorrente.** In conseguenza di ciò, oltre alla ordinaria efficacia

cosa giudicata in senso sostanziale, discendente dall'art. 46 §1 della Convenzione europea, sentenze della Corte sembrano essere dotate di un *quid pluris*, che consiste nel porre a carico del Stato responsabile di una violazione della Convenzione un **obbligo di adottare provvedimenti carattere generale, destinati a scongiurare il ripetersi di violazioni analoghe a quelle accertate dalla Corte.**

Dr. Paolo Richter Mapelli Mozzi